



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contenente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, e, in particolare, gli artt. 6 e 7, che istituiscono il Ministero del Turismo e trasferiscono a detto Dicastero le funzioni in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 09.07.2021, con entrata in vigore del provvedimento dal 24.07.2021;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo n. 5735 del 28 aprile 2022, recante modifiche al decreto Ministro del turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante *“Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante *“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”* e in particolare l'articolo 10, che prevede, per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico, il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere in relazione ai costi sostenuti per determinati interventi e a determinate tipologie di spese sostenuti per riqualificare e migliorare le strutture medesime;

VISTO il comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni applicative del medesimo articolo;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, e in particolare, l'articolo 79, concernente ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale, ai sensi del quale il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO il comma 3 dell'articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 7, comma 5, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale, per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 79 è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO che il decreto attuativo da adottare ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, deve avere ad oggetto il credito d'imposta relativo agli anni 2020 e 2021, nei limiti di spesa, rispettivamente, di 180 e 200 milioni di euro, stabilendo che *“il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.*



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1 che al comma 1 introduce un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese turistiche;

VISTO il predetto articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e, in particolare, il comma 13 ai sensi del quale *“Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta»”;*

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 febbraio 2022;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, *'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'*, e successive modificazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione europea dell'11 maggio 2022, C(2022) 3178, *'Agevolazioni fiscali aggiuntive per i settori turistico e termale'*;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 3934, del 17 marzo 2022 recante *“Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta ai sensi dell'articolo 79 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;*

VISTO in particolare l'art. 16, comma 1 lett. r) del citato D.P.C.M., che stabilisce che la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore;



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

VISTO il D.P.C.M. del 3 giugno 2021, che conferisce al Dott. Francesco Paolo Schiavo l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del turismo;

VISTO l'Avviso pubblico del 10 giugno 2022, prot. 7527/22, recante *"Modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"*;

CONSIDERATO la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo della Guida alla presentazione delle domande e dei relativi allegati, nonché delle successive comunicazioni e FAQ in merito ai quesiti presentati dagli utenti;

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo del 28 giugno 2022, prot. 8270/22, con cui è concesso a 1.697 soggetti il credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fatte salve ulteriori verifiche in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali di cui all'articolo 5, comma 4 del citato D.M. del 17 marzo 2022, prot. n. 3934,

RITENUTO di dover procedere alle verifiche ai sensi all'articolo 2 del decreto direttoriale del 28 giugno 2022 prot. 8270/22 e all'articolo 3 dell'Avviso pubblico del 10 giugno 2022 prot. 7527/22;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo del 21 novembre 2022, n. 15315, che, ai sensi dell'Avviso pubblico del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22), autorizza la fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti individuati nell'allegato elenco;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo del 1 dicembre 2022, n. 16718, che, ai sensi dell'Avviso pubblico del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22), autorizza la fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti individuati nell'allegato elenco;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo del 15 dicembre 2022, n. 18532, che, ai sensi dell'Avviso pubblico del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22), autorizza la fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti individuati nell'allegato elenco;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione presentata in sede di istanza e alla ulteriore documentazione acquisita in seguito ai supplementi istruttori, sono emersi casi in cui le domande di agevolazione comprendono talune spese per le quali è stato calcolato il credito di imposta indicato nell'Allegato 1 al decreto direttoriale 28 giugno 2022, prot. 8270/22, che non presentano i requisiti di eleggibilità così come stabiliti all'art. 3, comma 1 e all'art. 4 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2022, prot. n. 3934, e chiariti nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Turismo;



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

- CONSIDERATO, pertanto, che in tali casi l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta concesso con il decreto direttoriale 28 giugno 2022, prot. 8270/22 dovrà essere limitata alle sole spese eleggibili;
- CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche condotte e della regolarità della documentazione acquisita per un numero di 326 imprese, elencate nell'allegato 1 al presente decreto;
- VISTO l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva (DURC), effettuata sulla singola impresa;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* in particolare, l'art. 3, comma 1, *"Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34"*;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e in particolare, l'art. 51 recante *"Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"* in particolare al comma 1 lett. b), punto 1 recante *"[...] al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"»*;
- CONSIDERATA la richiesta di informazioni ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni inoltrate presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2022, prot. n. 3934, il Ministero del Turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle strutture ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso di cui all'Allegato 1 del presente decreto;
- CONSIDERATI gli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;
- RITENUTO di rinviare a successivi decreti direttoriali l'esito delle verifiche sui soggetti non inclusi nell'Allegato 1 al presente decreto;
- CONSIDERATO che, l'articolo 5, comma 7, del Decreto interministeriale del 17 marzo 2022, prot. n. 3934, dispone che le risorse stanziare sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia;



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

CONSIDERATO che il credito d'imposta risultante dalle 1.697 istanze – pari a euro 136.235.659,37 - risulta inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

DECRETA

Articolo 1

Autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso Pubblico del 10 giugno 2022 prot. 7527/22, con il presente decreto è disposta l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti individuati nell'Allegato 1: elenco delle domande di agevolazione autorizzate alla fruizione del credito d'imposta".
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Avviso Pubblico del 10 giugno 2022 prot. 7527/22, all'Allegato 1 è indicato l'importo del credito effettivamente spettante a ciascuna impresa determinato all'esito delle attività istruttorie condotte. L'importo del credito concesso con D.D. del 28 giugno 2022 prot. n. 8270/22 è pertanto rideterminato per quei soggetti che abbiano dichiarato spese non eleggibili, come previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 4 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2022, prot. n. 3934.
3. I soggetti di cui all'Allegato 1 potranno utilizzare il credito d'imposta, esclusivamente in compensazione e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2022, prot. n. 3934.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è istituito con Risoluzione n. 70 del 23/11/2022 dell'Agenzia delle Entrate il codice tributo: 6991 - *"credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104"*.

Articolo 2

Oneri

1. L'onere delle agevolazioni di cui al presente decreto è posto a carico delle risorse previste all'articolo 5 del Decreto Interministeriale prot. n. 3934, del 17 marzo 2022.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it). Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto previsto dall'articolo 3, comma 2 dell'Avviso pubblico prot. 7527/22, del 10 giugno 2022.



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

Allegato:

- Allegato 1 - elenco delle domande di agevolazione autorizzate alla fruizione del credito d'imposta

Il Direttore Generale
(Francesco Paolo Schiavo)